

GP
TG

STATUTO dell'Associazione di Promozione Sociale
"EKKLESIA SOCIALE" APS

ART. 1 – Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<EKKLESIA SOCIALE>> APS.

L'utilizzo dell'acronimo APS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale), a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS ai sensi dell'art. 35, comma 5 del D.Lgs. 117/2017.

L'eventuale cancellazione dell'Associazione dal RUNTS comporta l'immediato divieto dell'utilizzo nella denominazione sociale, nei segni distintivi e nelle comunicazioni rivolte ai terzi dell'acronimo APS e delle locuzioni di cui all'art. 35 del Codice del Terzo Settore.

L'Ente assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in Bottanuco (BG) Via Dante Alighieri n. 77.

Il trasferimento della sede legale può essere deliberato dal Consiglio Direttivo, se effettuata all'interno del medesimo Comune, e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione può, qualora ne ravvisi la necessità, istituire sedi secondarie, operative o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico in tutto il territorio nazionale, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 2 - Statuto

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5 - Finalità e attività

L'Associazione, in qualità di Ente del Terzo Settore, svolge attività senza scopo di lucro nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Opera per la coesione sociale, l'inclusione, la tutela dei diritti, la promozione della cultura, della legalità, della pace e del rispetto dell'ambiente, contribuendo allo sviluppo integrale della persona e del territorio locale e nazionale.

L'Associazione si propone come luogo di incontro, dialogo e collaborazione tra culture, promuove la cittadinanza attiva, la crescita culturale e spirituale dei soci e della collettività. Accoglie tutti coloro che aderiscono ai principi statutari e ai valori di solidarietà, promozione della cultura e valorizzazione della persona.

Attività Principali

L'Associazione, senza scopo di lucro e nell'ambito delle finalità di utilità sociale, intende realizzare in via esclusiva o principale le seguenti attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. **Servizi sociali**

Ai sensi e nel rispetto dell'art. 5, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione promuove interventi e servizi sociali a favore di anziani, minori, famiglie, immigrati e persone in condizioni di fragilità, mediante attività di sostegno alla vita quotidiana, accompagnamento a servizi sanitari e socio-sanitari, consegna di beni di prima necessità e supporto in situazioni di bisogno.

- Le attività dell'Associazione comprendono l'attivazione di sportelli di ascolto e orientamento, servizi informativi e di assistenza per l'accesso ai servizi pubblici, iniziative educative e attività di prevenzione del disagio sociale.
- L'Associazione potrà inoltre realizzare progetti di inclusione sociale, di coesione comunitaria e di contrasto alla solitudine, attraverso laboratori educativi, doposcuola, gruppi di socializzazione e altre iniziative finalizzate al benessere della persona e alla promozione di relazioni positive all'interno della comunità.

1. Servizi socio-sanitari

Ai sensi e nel rispetto dell'art. 5, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione promuove iniziative volte alla tutela della salute, alla prevenzione e al benessere psicofisico della persona, mediante attività educative, formative e di supporto rivolte alla cittadinanza.

- Le attività dell'Associazione comprendono incontri, seminari, corsi e laboratori dedicati alla promozione di stili di vita sani, alla corretta alimentazione, alla prevenzione delle dipendenze e alla cultura della prevenzione, favorendo la consapevolezza personale, la responsabilità e il rispetto di sé e degli altri.
- Rientrano tra le attività associative anche servizi di supporto ai cittadini per il disbrigo di pratiche sanitarie e amministrative, al fine di facilitare l'accesso ai servizi socio-sanitari, ridurre il divario digitale e sostenere in particolare, anziani e persone in condizioni di fragilità.
- L'Associazione potrà inoltre attivare sportelli di ascolto psicologico, gestiti da professionisti volontari, per offrire sostegno, orientamento e accoglienza, promuovendo il benessere emotivo e relazionale, la prevenzione del disagio e lo sviluppo di reti di solidarietà e mutuo aiuto.

- Sono infine comprese iniziative di auto-aiuto e gruppi di sostegno rivolti ad anziani, caregivers, famiglie e persone che affrontano situazioni di vulnerabilità personale o sociale, con l'obiettivo di valorizzare l'esperienza condivisa, rafforzare i legami comunitari e favorire l'inclusione attiva nel rispetto della dignità di ciascuno.

2. Educazione, istruzione e formazione

Ai sensi e nel rispetto dell'art. 5, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione promuove attività di educazione, istruzione e formazione professionale rivolte a minori, giovani e adulti, con particolare attenzione a persone straniere o in condizioni di fragilità sociale.

Le attività dell'Associazione comprendono:

- Corsi, laboratori e seminari dedicati all'istruzione di base, allo sviluppo di competenze trasversali e all'acquisizione di abilità utili nei percorsi formativi, personali e professionali.
- Interventi di tutoraggio, mentoring e affiancamento nell'ambito di programmi di inserimento e reinserimento lavorativo, in collaborazione con enti pubblici, servizi competenti e soggetti autorizzati.
- Rientrano tra le finalità associative attività di educazione civica e cittadinanza attiva, promozione della legalità, valorizzazione delle tradizioni locali e sviluppo dell'interculturalità, anche attraverso laboratori creativi, percorsi artistici e iniziative culturali rivolte alla comunità.

3. Attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale

Ai sensi e nel rispetto dell'art. 5, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione promuove attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, finalizzate alla crescita culturale della comunità, alla partecipazione attiva dei cittadini e alla valorizzazione delle espressioni creative e artistiche.

L'Associazione può organizzare:

- rassegne culturali, salotti letterari, circoli di lettura, festival tematici, mostre fotografiche e d'arte, esposizioni di arte contemporanea, eventi musicali, teatrali e poetici, nonché conferenze, dibattiti e incontri con autori, artisti, storici e testimoni della memoria.
- Sono comprese attività di gestione di spazi culturali, biblioteche di comunità, sistemi di book sharing e iniziative di promozione del patrimonio culturale attraverso strumenti digitali, editoriali e multimediali.
- L'Associazione può inoltre realizzare attività ricreative e sociali a carattere inclusivo, quali tornei di giochi tradizionali, giornate di danza popolare, gite culturali, visite guidate, laboratori intergenerazionali, attività creative e manuali, arti visive, teatro, danza, musica, riciclo creativo, arte-terapia e musicoterapia.
- Sono comprese anche iniziative gastronomiche a tema culturale e interculturale come strumento di integrazione sociale.
- L'Associazione promuove, inoltre, progetti di integrazione, coesione e cittadinanza attiva attraverso le arti, interventi di arte pubblica e urbana, festival della creatività e della partecipazione sociale, attività dedicate alla memoria popolare e alla valorizzazione delle tradizioni locali o nazionali.

4. Formazione extra scolastica e prevenzione della dispersione scolastica

Ai sensi e nel rispetto dell'art. 5, comma 1, lett. l) del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione promuove attività di formazione extra-scolastica finalizzate alla prevenzione della dispersione scolastica, al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'Associazione realizza:

- Doposcuola, attività di tutoraggio allo studio, laboratori educativi e creativi, percorsi di potenziamento delle competenze trasversali e iniziative di inclusione sociale rivolte a bambini, adolescenti e giovani, con particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili o a rischio di abbandono scolastico.
- Le attività comprendono inoltre il supporto alle famiglie, progetti di collaborazione con scuole, istituti educativi e realtà del territorio, percorsi per il benessere formativo e iniziative volte a favorire la partecipazione attiva, la crescita personale e lo sviluppo armonico dei minori.

5. Beneficenza, sostegno a distanza e cessione gratuita di beni

Ai sensi e nel rispetto dell'art. 5, comma 1, lett. u) del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione promuove attività di beneficenza mediante la raccolta e la distribuzione gratuita di alimenti, indumenti, prodotti igienici e beni di prima necessità, nonché attraverso la gestione di mense sociali, empori solidali e iniziative di sostegno a distanza, sia in ambito locale sia internazionale.

L'Associazione può realizzare:

- Progetti di aiuto diretto a persone e famiglie in difficoltà economica o sociale;
- Campagne di raccolta fondi e iniziative solidali per il supporto di comunità vulnerabili in Italia e all'estero;
- Collaborazioni con ONG, missioni internazionali, enti religiosi e associazioni impegnate nella cooperazione e nella solidarietà globale;
- Programmi di sostegno a distanza rivolti a minori, famiglie o comunità nei Paesi in via di sviluppo;
- Attività di educazione alla solidarietà e alla cittadinanza globale rivolte a scuole, gruppi giovanili e famiglie.

L'Associazione opera per favorire la dignità, l'autonomia e la partecipazione delle persone aiutate, promuovendo una cultura della solidarietà attiva e responsabile.

6. Promozione della legalità, della pace e della non violenza

Ai sensi e nel rispetto dell'art. 5, comma 1, lett. v) del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione promuove la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, mediante iniziative educative, campagne pubbliche, percorsi di sensibilizzazione e attività interculturali rivolte a cittadini, studenti, migranti e comunità fragili.

L'Associazione può organizzare:

- Laboratori, incontri e seminari sul valore della legalità e della convivenza civile;
- Attività di mediazione culturale, dialogo interreligioso e promozione della coesione sociale;

- Campagne di sensibilizzazione contro discriminazioni, violenze e fenomeni di marginalità;
- Programmi educativi nelle scuole e nei contesti comunitari, anche in collaborazione con enti pubblici e realtà del territorio.

7. Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici

Ai sensi e nel rispetto dell'art. 5, comma 1, lett. w) del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione promuove il rispetto e la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, con particolare attenzione ai soggetti vulnerabili o discriminati, attraverso iniziative di informazione, orientamento e advocacy.

L'Associazione può realizzare:

- Sportelli di ascolto e orientamento sui diritti dei cittadini, dei migranti, dei minori e delle famiglie;
- Attività di tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici, anche tramite campagne informative e supporto nella gestione delle controversie;
- Progetti di alfabetizzazione civica e digitale per favorire l'accesso ai diritti e ai servizi;
- Collaborazioni con scuole, università e associazioni per iniziative di formazione sui diritti fondamentali e sulla cittadinanza attiva.
- attività di accompagnamento post-adozione, in collaborazione con enti autorizzati, consultori e servizi territoriali.

8. Valorizzazione e riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati e dei beni confiscati

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. z) del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione promuove la valorizzazione e la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata, attraverso progetti di recupero, gestione partecipata e riuso a fini sociali, culturali, educativi e comunitari.

L'Associazione promuove:

- Interventi di recupero, rigenerazione e valorizzazione di immobili sottoutilizzati (ex conventi, magazzini, corti interne, edifici comunali, strutture scolastiche dismesse);
- Trasformazione di tali spazi in centri sociali e culturali, case della comunità, hub di innovazione sociale, luoghi ricreativi e formativi per giovani, famiglie e anziani;
- Attività educative, artistiche, culturali e aggregative volte a integrare tali spazi nel tessuto sociale e comunitario;
- Progetti di inclusione sociale quali servizi di supporto a migranti, rifugiati e persone in condizione di fragilità;
- Iniziative di cura del verde urbano, orti sociali e spazi comuni;
- Sportelli informativi, corsi di lingua, laboratori creativi e attività solidali.

L'Associazione opera nel rispetto delle normative vigenti e in collaborazione con enti pubblici, istituzioni educative e realtà del Terzo Settore, al fine di restituire tali beni alla collettività come risorse attive e condivise.

60
Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire ad Enti di rappresentanza o a Reti Nazionali del Terzo Settore che operano con finalità analoghe, su tutto il territorio nazionale o internazionale, in sinergia con soggetti pubblici e privati attivi nel mondo dell'arte e della cultura e cooperazione internazionale sia in Italia, sia all'estero. MC

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

L'Associazione potrà, altresì, realizzare raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso. N

L'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci. Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'Associazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo abituale o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art. 31, co 1 relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art.6 - Norme sull'ordinamento interno

 SSTA

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

ART. 7 – Ammissione

 716

Possono assumere la qualità di socio tutte le persone fisiche che condividano le finalità istituzionali dell'Associazione e si impegnino al rispetto del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi.

Possono altresì essere ammessi quali soci i soggetti minorenni, previa domanda di ammissione sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale.

Sino al raggiungimento della maggiore età, chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale esercita tutti i diritti, sia amministrativi che patrimoniali, derivanti dalla qualifica di socio, incluso il diritto di intervento e di voto in Assemblea. Il voto viene espresso da un solo genitore (o dal tutore) in rappresentanza del minore, salvo diverse disposizioni inderogabili di legge.

L'ammissione dei soci è deliberata dall'organo competente ai sensi del presente Statuto, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione, nel rispetto dei principi di democraticità, uguaglianza e pari opportunità.

È altresì ammessa la partecipazione di persone giuridiche nei limiti e secondo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, LX

60
MG

fermo restando il rispetto delle condizioni e dei limiti quantitativi ivi stabiliti, ovvero secondo il vigente limite che stabilisce che il numero delle persone giuridiche associate non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

La richiesta di iscrizione da parte di persone giuridiche o altre associazioni dovrà essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e contenere la designazione di un delegato che le rappresenti in seno all'Associazione stessa.

La richiesta di ammissione è sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei Soci.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- fondatori: sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.
- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile e irripetibile.

ART. 8 – Diritti e doveri dei soci

Shu B

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
 - votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
- MG

E il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.
- SA

ART. 9 - Qualità di volontario

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

SA

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 20% (venti per cento) del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art. 31, co 1 relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 11 - Recesso ed esclusione del socio

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o decesso.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'esclusione di un socio è deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:

- a. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dell'eventuale Regolamento Interno e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b. senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale;
- c. svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d. in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- e. per prolungata inattività.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione diventano operanti dalla annotazione nel Libro dei Soci.

La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno sia all'esterno dell'Associazione, che deve comunque adempiere agli obblighi assunti sino a quel momento, nonché definire nei confronti dell'Associazione, dei soci, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di socio dell'Associazione.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo questi, o i suoi eredi, non hanno diritto né al rimborso delle quote associative annuali versate, né sul patrimonio dell'Associazione

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

ART. 12 – Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente, eletto dall'assemblea dei soci in seno ai membri del Consiglio Direttivo
- Organo di controllo: qualora si realizzino le condizioni poste dalla normativa vigente applicabile
- Revisore dei conti

ART. 13 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, pec spedita/divulgata almeno sette giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

E' ammessa la convocazione e la partecipazione all'assemblea, in casi straordinari e ritenuti tali dal Consiglio Direttivo ovvero per circostanze generali dovute a emergenze sanitarie, sociali o climatiche, mediante l'accesso a piattaforme online purché consentano l'identificazione personale del partecipante e in modalità che consentano il libero e democratico svolgimento dell'assemblea stessa.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 14 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea dei soci provvede alla:

- nomina e revoca dei componenti degli organi sociali e nomina del Presidente del Consiglio Direttivo;

- nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvazione del bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica l'eventuale esclusione dei soci
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvazione dell'eventuale regolamento interno;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 15 - Validità Assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe (tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento).

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 16 - Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario (oppure da un componente dell'assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia in visione.

ART. 17 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri eletti dall'assemblea dei soci tra i propri associati.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile in merito alle cause di ineleggibilità e decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. È ammessa la possibilità che uno o più consiglieri siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- Vice-Presidente
- Segretario
- Tesoriere

Le cariche sopra indicate sono compatibili fra loro, con un limite massimo di due cariche cumulabili, ad esclusione della carica di Presidente che non potrà essere assunta unitamente a quella di Vice-Presidente. Coloro che non ricopriranno altre cariche saranno consiglieri semplici.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente, Segretario o Tesoriere è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 20 dello statuto.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

ART. 18 - Competenze

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea dei soci;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- Predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre eventuali regolamenti da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione dei soci, eventualmente delegando allo scopo uno o più Consiglieri;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;

- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

ART. 19 – Riunioni e Deliberazioni

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno due dei Consiglieri, o su convocazione del Presidente. La convocazione può essere fatta a mezzo verbale tra i consiglieri o tramite e-mail, avviso apposto in bacheca o qualunque altro mezzo ritenuto opportuno.

È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.

Le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

ART. 20 – Decadenza, dimissioni e sostituzioni dei Consiglieri

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive decade automaticamente. Decade altresì il Consigliere che si assenti dai lavori del Consiglio per un periodo continuativo di sei mesi. Nella prima riunione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza e ne dà formale annotazione nel verbale.

Il Consigliere può rassegnare le dimissioni dal proprio incarico mediante dichiarazione verbale all'interno di una riunione del Consiglio Direttivo, con annotazione nel verbale, oppure mediante comunicazione scritta inviata al Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di procedere alla reintegrazione dei membri venuti meno al fine di garantire il numero di consiglieri preventivamente deliberato dall'Assemblea in sede di nomina. La sostituzione avviene secondo il seguente ordine di priorità:

- a) Chiamata dei soci risultati primi esclusi (non eletti) nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo, secondo l'ordine di votazione;
- b) In assenza di una lista di non eletti, o qualora i primi esclusi non accettino l'incarico, il Consiglio Direttivo dovrà convocare prima possibile l'Assemblea per nuove elezioni.

I Consiglieri così subentrati o nominati rimangono in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica.

Resta ferma la facoltà dell'Assemblea di deliberare, in qualsiasi momento, la riduzione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo rispetto a quello fissato originariamente, purché nel rispetto del limite minimo di tre membri previsto dal presente Statuto.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo originariamente eletti dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio. Il Consiglio decaduto resta in carica esclusivamente per il disbrigo degli affari correnti e deve convocare l'Assemblea dei soci per l'indizione di nuove elezioni entro trenta giorni dalla decadenza.

ART. 21 – Il Segretario

Il Segretario è responsabile della redazione del libro verbali delle assemblee dei soci e del libro verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Segretario cura tutti gli aspetti amministrativi su incarico del Presidente e presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

ART. 22 – Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione economico-finanziaria dell'Associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

ART. 23 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea dei soci; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 24 - Organo di controllo

L'organo di controllo, qualora nominato, può essere costituito dal Revisore Unico ovvero formato da un collegio di 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri, o il Revisore Unico, deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

1. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
2. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

5. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.25 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.26 - L'organo di revisione

L'organo di revisione è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. Esso è costituito da un revisore legale dei conti iscritto al Registro nazionale dei revisori legali, oppure da tre (3) membri effettivi eletti dall'Assemblea. Tutti i membri devono essere regolarmente iscritti al Registro dei revisori legali dei conti.

- L'organo di revisione resta in carica quattro (4) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
- L'organo di revisione nomina al proprio interno un Presidente, che ha il compito di convocare e presiedere le riunioni.
- L'organo di revisione esercita la revisione legale dei conti, vigilando sul rispetto della normativa civilistica e fiscale applicabile all'Associazione e delle disposizioni statutarie.
- Delle proprie riunioni l'organo redige verbale, che deve essere trascritto nell'apposito libro delle adunanze e deliberazioni, conservato presso la sede dell'Associazione.
- In caso di dimissioni, decadenza o impedimento di uno o più membri, l'Assemblea provvede alla loro sostituzione entro tempi ragionevoli mediante nuova elezione, garantendo la continuità dell'organo di revisione.
- I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti e svolgere le proprie funzioni con obiettività, imparzialità e diligenza professionale. Essi non possono ricoprire altre cariche associative e non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interesse.

ART. 27 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;

- 
- contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi;
 - rimborsi da convenzioni;
 - proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 28 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 29 - Bilancio

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 30 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 15. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo dell'ufficio Runts e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal D. Lgs. 117/2017 e ss.ii.mm del Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.